

COMUNE DI CANDIA CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS BEBE

Art. 1) Finalità

Comune di Candia Canavese, con il presente Regolamento, si stabiliscono i criteri e le modalità per l'erogazione di un contributo a sostegno della natalità da erogare alle famiglie dei nuovi nati con decorrenza **01/01/2020**.

Tale sostegno economico vuole essere un modo per aiutare i genitori ad affrontare quei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie correlate alla nascita di un figlio e premiare la genitorialità.

Art. 2) Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

1. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di erogazione del bonus sono:

- a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
- b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidamento condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
- d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.

2. Le suddette condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

3. La domanda può essere presentata da un solo genitore. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1 lettera a), non ha presentato la domanda non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

Nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante ad uno dei due genitori verrà concesso a favore del figlio (sempre che uno dei due genitori possieda i requisiti di cui sopra) e liquidato a favore del tutore nominato con decreto del Giudice Tutelare.

Per ottenere il contributo il genitore, oltre al requisito della residenza anagrafica, dovrà dichiarare l'effettiva presenza nel territorio comunale per almeno sei mesi all'anno;

Art. 3) Requisiti

1. Il Bonus Bebè è concesso ed erogato:

- a) al genitore beneficiario che ha presentato la domanda entro 120 giorni dalla nascita del proprio figlio, a condizione che il nascituro sia stato iscritto, entro i termini previsti, all'anagrafe del Comune di Candia Canavese;
- b) al genitore beneficiario che ha presentato la domanda entro 120 giorni dalla data del provvedimento di adozione (disciplinata dalla legge 4 Maggio 1983 n. 184 - Diritto del minore ad una famiglia) di un minore fino al 6° anno di età, a condizione che il minore adottato sia stato iscritto, entro i termini previsti, all'anagrafe del Comune di Candia Canavese.

2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare il seguente requisito:

- a) Essere cittadino Italiano, comunitario o di stati extracomunitari, con permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs 286/98, residente nel Comune di Candia Canavese da almeno 1 (un) anno.
3. L'erogazione del bonus avverrà se la famiglia è in regola con i pagamenti delle imposte Cornunali

In caso di situazioni di insolvenza verso l'Amministrazione Comunale, sarà la stessa Amministrazione che valuterà l'opportunità di erogare o meno il bonus.

Art. 4) Importo del Bonus

1. L'importo del bonus è quantificato in € 150 a bambino.
2. L'eventuale variazione dell'importo del beneficio, di cui al comma precedente, è adottata con deliberazione della Giunta Comunale in base alle risorse finanziarie disponibili.
3. Qualora, a causa del numero di richiedenti, ovvero dell'insufficienza delle previsioni di bilancio, non fosse possibile l'erogazione del contributo a tutti i richiedenti, l'Amministrazione comunale provvederà a reintegrare la disponibilità del fondo nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, ovvero ad evadere le istanze già pervenute mediante il fondo ricostituito nel nuovo esercizio finanziario.

Art. 5) Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia dei documenti di cui al punto 6, devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Candia Canavese negli orari di apertura al pubblico, o a mezzo email: info@comune.candia.to.it
2. La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del figlio per il quale è richiesto il bonus.
3. Nel caso di adozione, il termine di cui art. comma 2, decorre dalla data del provvedimento di adozione.

Art. 6) Documenti richiesti

La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- Copia documento d'identità;
- Eventuale sentenza di separazione /divorzio con relativo affidamento del minore;
- Eventuale atto di adozione, disciplinata dalla legge 4 Maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

Art. 7) Verifiche e controlli

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. hi. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Art. 8) Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie disponibili, nel caso di esaurimento delle stesse, con semplice delibera di giunta comunale, potrà in qualsiasi momento chiudere l'accettazione di nuove domande.

Art. 9) Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento avrà efficacia dal 01/01/2020
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in vigore.